contro i giornali indipendenti, dopo la pubblicazione della legge sulla stampa. Con quanto guadagno per la maestà del capo della nazione lo lascio considerare alla vostra discretezza.

Ora, se una disposizione press'a poco analoga a questa che io ho l'onore di proporvi ebbe così buon risultato trattandosi di un principe secolare, non potrà a meno di riescire utilissima a riguardo di una persona, la quale, dicendosi capo di una religione basata tutta sull'amore e sulla carità, non potrà vedere di buon animo che il suo nome sia continuamente preso a pretesto per legittimare sequestri, accuse e processi.

Ed anzi, siccome perdendo il potere temporale, il Pontefice ha perduto la facoltà di amnistiare, la più bella gemma della corona dei principi, come, con Montesquieu ha osservato l'onorevole Villa, così noi, lasciando arbitro il Pontefice di perseguitare o no coloro che per imprudenza, per insania o per malizia l'offendono colla parola o collo scritto, lo lasciamo arbitro, io diceva, se non di amnistiare, il che oggi più non gli è dato, d'impedire col perdono preventivo lo scandalo di un processo intentato in suo nome; noi gli facciamo facoltà di mostrarsi, colla mansuetudine e colla carità, discepolo di colui che, morendo sul Golgota, implorava perdono per i suoi crocifissori.

Ma vi è di più: con l'emendamento proposto da me e dai miei amici noi non introduciamo novità; noi manteniamo il Pontefice in quella stessa posizione giuridica in cui era prima che perdesse il dominio temporale.

Secondo l'articolo 56 della legge sulla stampa, le offese contro il Pontefice, come sovrano estero, non potevano essere portate in giudizio senza la richiesta di esso. Di più: per lo stesso articolo, le offese contro i sovrani stranieri non possono dar luogo a giudizio, se non previa richiesta dei medesimi.

Quindi col nostro emendamento noi conserviamo il Pontefice nella stessa posizione in cui era prima che fosse aperta la breccia di Porta Pia; noi lo mettiamo a livello dei re, imperatori ed altri principi esteri, e nessuno potrà dire che non siamo stati larghi di concessioni verso il Pontefice, quando lo trattiamo nello stesso modo con cui egli era trattato per lo avanti, e con cui sono da noi trattati i principi stranieri.

Per sostenere il principio dell'inviolabilità del Pontefice si è parlato dell'immunità dei deputati e dei senatori.

Gli onorevoli Mancini e Crispi vi hanno dimostrato tutta la fallacia di questo argomento; ma io vi dico: se per sostenere la inviolabilità del Pontefice vi valete dell'argomento preso dalla inviolabilità nostra e dei senatori, spingete questo argomento fino alle sue estreme conseguenze.

Le ingiurie contro la nostra Camera e contro il Senato non possono perseguitarsi in giudizio senza una deliberazione nostra o del Senato: le ingiurie contro i magistrati sono soggette allo stesso procedimento, sottoponetevi anche quelle dirette contro il Pontefice, ed eviterete l'inconveniente di accettare la similitudine in ciò che giova al vostro assunto, respingerla in ciò che gli nuoce.

Mi si dirà che è indecoroso il costringere il Pontefice a farsi attore in giudizio per le offese contro di lui scritte o pronunziate. Ma io rispondo che non domando da lui una querela, ma una semplice richiesta: vi rispondo che, se finora non è stato sconveniente per il Pontefice, sovrano temporale e spirituale, il richiedere, a forma dell'articolo 56 della legge sulla stampa, la persecuzione giudiziaria delle offese contro di lui commesse, se non lo è per i principi stranieri, se non lo è per la Camera dei deputati, per il Senato, per la magistratura, perchè dovrà esserlo per il Pontefice, che non è più sovrano temporale?

L'uniformarsi ad una legge, diretta specialmente a prevenire scandali, non è mai indecoroso, e molto meno lo è per colui il di cui Maestro diceva: « date a Cesare quello che è di Cesare ed a Dio quello che è di Dio. »

E qui, o signori, faccio punto. Se volete votare l'articolo 2 votatelo, io non lo voterò certamente.

Io non temo che la vita del Pontefice corra mai pericolo, quindi il vostro articolo resterà lettera morta.

Io vi raccomando il mio emendamento, il quale ad altro non mira se non che a frenare lo zelo indiscreto dei procuratori del Re, i quali ai tanti mezzi che hanno per imbavagliare la libera stampa, aggiungeranno quello delle offese contro la sacra persona del Pontefice.

È inutile, o signori della Commissione, che voi nell'ultimo capoverso del vostro articolo abbiate dichiarato « che la discussione in materia religiosa è pienamente libera, » dichiarazione che, come una superfluità, non sapete ancora dove dobbiate collocarla.

Finchè lascierete i procuratori del Re liberi di procedere per le offese verso la persona del Pontefice, la libertà di discussione in materia religiosa sarà un nome vano.

CRISPI. Giova il notare che in questa discussione finora non si sia alzato un solo oratore in favore della proposta della Giunta parlamentare. Devo quindi ragionare senza conoscere gli argomenti dei miei avversari; questo fatto però parmi di buon augurio, e voglio credere che i difensori del nuovo articolo si limiteranno a quelli che stanno sul banco della Giunta o sul banco del Ministero.

Quest'articolo 2, come fu nuovamente redatto, anche rimossi i pericoli che presentava l'articolo al quale venne sostituito, è di un'importanza la più grave. Esso è la parte della legge che minaccia più di qualunque altra le nostre istituzioni.